

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

13º Anno n. L 153

14 luglio 1970

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I	<i>Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>
Regolamento (CEE) n. 1366/70 della Commissione, del 13 luglio 1970, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 1367/70 della Commissione, del 13 luglio 1970, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 1368/70 della Commissione, del 13 luglio 1970, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	5
Regolamento (CEE) n. 1369/70 della Commissione, del 13 luglio 1970, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	6
Regolamento (CEE) n. 1370/70 della Commissione, del 13 luglio 1970, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova per il periodo che ha inizio il 1º agosto 1970	7
Regolamento (CEE) n. 1371/70 della Commissione, del 13 luglio 1970, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame per il periodo che ha inizio il 1º agosto 1970	9
Regolamento (CEE) n. 1372/70 della Commissione, del 13 luglio 1970, che modifica le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari	12

II	<i>Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità</i>
----	--

Commissione

70/346/CEE :

Decisione della Commissione, del 29 giugno 1970, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/412 — ASBL pour la promotion du tube d'acier soudé électriquement)	14
--	----

Sommario (seguito)

70/347/CEE : Decisione della Commissione, del 30 giugno 1970, che modifica e completa la decisione del 22 maggio 1970 relativa ad un bando di gara per l'esportazione di 500 tonnellate di segala in possesso dell'organismo d'intervento francese 17

70/348/CEE : Decisione della Commissione, del 1° luglio 1970, con la quale si autorizza il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi a differire l'aumento dei dazi previsti nella loro tariffa doganale verso quelli della tariffa doganale comune, per quanto concerne i tabacchi di cui alle sottovoci tariffarie 24.02 A, B, C e D 19

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1366/70 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 1970**

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2218/69⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2218/69 ai prezzi offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha

avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1º 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'8. 11. 1969, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 13 luglio 1970 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	61,38
10.01 B	Frumento duro	65,33 (¹)
10.02	Segala	48,53
10.03	Orzo	47,69
10.04	Avena	33,60
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	33,29 (²)
10.05 B	Granturco altro	33,29
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	38,13
10.07 C	Sorgo e durra	39,68
10.07 D	Altri cereali	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	61,45
11.01 B	Farine di segala	80,30
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	110,65
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	65,31

(¹) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

(²) Al massimo 4 % del valore in dogana.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1367/70 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 1970
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio,
del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione co-
mune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modifi-
cato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/
70⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai
prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal
regolamento (CEE) n. 1593/69⁽³⁾ e dai successivi
regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei
prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi
da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle
allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai
prelievi fissati in anticipo per le importazioni di
cereali e di malto, previste all'articolo 15 del rego-
lamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente
all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio
1970.

**Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.**

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1º. 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 203 del 13. 8. 1969, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 13 luglio 1970 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

A. Cereali

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 7	(u.c./t)		
			1º term. 8	2º term. 9	3º term. 10
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	1,00	1,00	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	1,70	1,70	1,70
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo e durra	0	0	0	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0)

B. Malto

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 7	(u.c. / 100 kg)			
			1º term. 8	2º term. 9	3º term. 10	4º term. 11
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1368/70 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 1970
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio,
del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1343/70⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato del

grano tenero, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 1970.

**Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.**

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1º. 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 150 del 10. 7. 1970, pag. 5.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione del 13 luglio 1970 che modifica il correttivo applicabile
alla restituzione per i cereali**

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 7	1º term. 8	2º term. 9	3º term. 10	(u.c. t)
			8	9	10	
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0	
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0	
10.02	Segala	0	0	0	0	
10.03	Orzo	0	0	0	0	
10.04	Avena	0	0	0	0	
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0	
10.07 B	Miglio	0	0	0	0	
10.07 C	Sorgo e durra	0	0	0	0	

REGOLAMENTO (CEE) N. 1369/70 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1970

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio,
del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾,
modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n.
1253/70⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione
di zucchero bianco e di zucchero greggio sono
stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1260/70⁽³⁾ e
dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle norme e delle
modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1260/
70, ai dati di cui la Commissione dispone attual-

mente, conduce a modificare i prelievi attualmente in
vigore come indicato nell'allegato del presente rego-
lamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del
regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo
zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero
bianco, come indicato nell'allegato del presente
regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio
1970.

**Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.**

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1º. 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 1º. 7. 1970, pag. 14.

ALLEGATO

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. denaturati :	
	I. zucchero bianco	15,98
	II. zucchero greggio	12,38 ⁽¹⁾
	B. non denaturati :	
	I. zucchero bianco	15,98
	II. zucchero greggio	12,38 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1370/70 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1970

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova per il periodo che ha inizio il 1º agosto 1970

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 436/70⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quinto capoverso, prima frase,

considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento n. 122/67/CEE, la differenza tra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento n. 175/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 437/70⁽⁴⁾, ha stabilito le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore delle uova induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto

altresí del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente; considerando che per i prodotti delle voci 04.05 B I a) 2, 04.05 B I b) 1 e 04.05 B I b) 2, tenuto conto delle particolari condizioni della concorrenza influenzate segnatamente dalle spese di trasporto, è opportuno prevedere due importi differenti al fine di permettere agli Stati membri esportatori, per le esportazioni verso paesi terzi assai lontani, di conservare la loro partecipazione al commercio in questi paesi;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei prodotti per i quali all'esportazione allo stato naturale è concessa la restituzione di cui all'articolo 9 del regolamento n. 122/67/CEE e gli importi di detta restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º agosto 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.

⁽²⁾ GU n. L 55 del 10. 3. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2610/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 55 del 10. 3. 1970, pag. 2.

ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Restituzioni
1	2	3 u.c./unità
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altri- menti conservati, zuccherati o non : A. Uova in guscio, fresche o conservate : I. Uova di volatili da cortile : a) Uova da cova (a) b) altre B. Uova sgusciate e giallo d'uova : I. Atti a usi alimentari : a) uova sgusciate : 1. essicate 2. altre, per le esportazioni a destinazione di : — paesi asiatici all'est dell'Iran e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situate tra il 60° grado meridiano Est e il 180° grado meridiano, all'esclusione dell'Australia, della Nuova Zelanda e dell'URSS — altri paesi terzi b) Giallo d'uova : 1. liquido, per le esportazioni a destinazione di : — paesi asiatici all'est dell'Iran e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situate tra il 60° grado meridiano Est e il 180° grado meridiano, all'esclusione dell'Australia, della Nuova Zelanda e dell'URSS — altri paesi terzi 2. congelato, per le esportazioni a destinazione di : — paesi asiatici all'est dell'Iran e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situate tra il 60° grado meridiano Est e il 180° grado meridiano, all'esclusione dell'Australia, della Nuova Zelanda e dell'URSS — altri paesi terzi 3. essiccato	0,0100 0,1305 0,5533 0,2300 0,1514 0,3850 0,2662 0,3850 0,2845 0,5612

(a) Sono ammesse in questa sottovoce solo le uova di volatili da cortile rispondenti alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1371/70 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1970

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame per il periodo che ha inizio il 1º agosto 1970

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (¹), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quinto comma, primo periodo,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento n. 123/67/CEE, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti considerati nell'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che il regolamento n. 176/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 (²), ha stabilito le norme generali relative alla concessione di restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore del pollame induce a fissare la restituzione come segue ;

considerando che, per i prodotti di cui alla voce 02.02 A I b) della tariffa doganale comune, conviene scegliere un importo che copra lo scarto fra i prezzi all'importazione più favorevoli nei paesi terzi tradizionalmente importatori ed i prezzi all'esportazione degli Stati membri esportatori ; che, per i prodotti di cui alle voci 02.02 A I a) e c) e 02.02 B II a) 1, questo scarto può essere determinato per mezzo della restituzione per i prodotti della voce 02.02 A I b), rettificata in funzione delle normali differenze dei prezzi di questi prodotti dovute alle diverse presentazioni ;

considerando che per i prodotti della voce 01.05 A della tariffa doganale comune, tenuto conto delle

condizioni della concorrenza, influenzate segnatamente dalle spese per il trasporto, è opportuno prevedere importi differenti al fine di permettere agli Stati membri esportatori di conservare la loro partecipazione al commercio con i paesi terzi, sia che si tratti di paesi terzi europei e di paesi terzi non europei rivieraschi del Mediterraneo, sia di paesi terzi più lontani ;

considerando che, per gli altri prodotti indicati nell'allegato al presente regolamento, conviene limitare la restituzione ad un importo che, pur permettendo la partecipazione della Comunità al commercio internazionale, tenga conto dell'importanza e del carattere particolare delle attuali esportazioni di questi prodotti ;

considerando che, in mancanza di esportazioni economicamente importanti degli altri prodotti del settore del pollame, non è opportuno prevedere attualmente una restituzione per questi prodotti ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. La lista dei prodotti, per la cui esportazione è concessa la restituzione, prevista dall'articolo 9 del regolamento n. 123/67/CEE, e gli importi di questa restituzione sono fissati nell'allegato.

2. Non è fissata alcuna restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 123/67/CEE, non indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º agosto 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(¹) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2301/67.

(²) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2612/67.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Restituzioni
		u.c./unità
01.05	<p>Volatili vivi da cortile :</p> <p>A. di peso unitario non superiore a 185 grammi, detti « pulcini » :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per le esportazioni a destinazione : <ul style="list-style-type: none"> — di paesi terzi europei, ad eccezione dell'URSS — dei paesi terzi non europei rivieraschi del Mediterraneo — dei territori e possedimenti dei paesi terzi europei, rivieraschi del Mediterraneo b) per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi non indicati alla lettera a) 	0,0250 0,0250 0,0250 0,0350
02.02	<p>Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati :</p> <p>A. Volatili interi :</p> <p>I. Galli, galline e polli :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % » b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % » c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % » <p>II. Anatre :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette « anatre 85 % » b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 70 % » <p>IV. Tacchini</p> <p>V. Faraone</p> <p>B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie) :</p> <p>I. disossate</p> <p>II. non disossate :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) metà o quarti : <ol style="list-style-type: none"> 1. di galli, galline e polli 2. di anatre 4. di tacchini 5. di faraone b) Ali intere, anche senza la punta d) Petti e pezzi di petti : <ol style="list-style-type: none"> 3. di altri volatili (diversi dalle oche e dai tacchini) e) Cosce e pezzi di cosce : <ol style="list-style-type: none"> 3. di altri volatili (diversi dalle oche e dai tacchini) 	0,1425 0,1625 0,1725 0,1342 0,1626 0,1371 0,1856 0,2839 0,1725 0,1626 0,1371 0,1856 0,0946 0,1708 0,1501

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Restituzioni <u>u.c./kg</u>
02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia : B. altri (diversi dai fegati grassi di oca o di anatra)	0,1674
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie : B. altre : I. di volatili : a) contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (a) b) contenenti, in peso, 25 % o più ma meno del 57 % di carni di volatili (a)	0,3640 0,2184

(a) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione ; il peso della pelle è preso in considerazione solo a concorrenza del rapporto naturale fra questo e il peso della carne.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1372/70 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 1970
che modifica le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio,
del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 1362/70⁽³⁾ ;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CEE) n. 1362/70, ai dati di cui la Commissione è

ora a conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti elencati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati come tali, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1362/70, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1º. 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 151 dell'11. 7. 1970, pag. 10.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione del 13 luglio 1970 che modifica le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari

Le sottovoci seguenti dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1362/70 e gli importi corrispondenti devono leggersi come segue :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Codice	Importo della restituzione in u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02	A. II. a) 1. inferiore o uguale a 1,5 %	0600 00	11,00
	2. (aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	0700 10	11,00
	b) 1. (aa) denaturati ⁽¹⁾	1000 10	2,75
	(bb) altri	1000 20	11,00
	2. (aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	1100 10	11,00
	B. I. ex b) 1. aa) inferiore o uguale a 1,5 %	2200 00	0,1100 ⁽²⁾ per kg
	bb) (11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2300 10	0,1100 ⁽²⁾ per kg
	2. aa) inferiore o uguale a 1,5 %	2500 00	0,1100 ⁽²⁾ per kg
	bb) (11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2600 10	0,1100 ⁽²⁾ per kg
23.07	ex B. I. a) ex 3. (aa) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 60 %	5700 10	1,43
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 70 %	5700 20	1,71
	(cc) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 70 %	5700 30	1,98
	ex 4. (aa) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 80 %	5800 10	2,12
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 80 %	5800 20	2,26

⁽¹⁾ Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1106/68.

⁽²⁾ Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione.

L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto ;
b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68.

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1970

**relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE
(IV/412 — ASBL pour la promotion du tube d'acier soudé électriquement)**

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(70/346/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962 ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 2 e 4,

vista la domanda di attestazione negativa presentata

- dalla Société anonyme des usines à tubes de la Meuse, Flémalle-Haute (Belgio),
- dalla Société anonyme des hauts fourneaux et aciéries de Differdange, St. Ingbert, Rumelange, Lussemburgo (assorbita nel frattempo dalle Aciéries réunies de Burbach-Eich-Dudelange, « ARBED », Lussemburgo),
- dalla Société anonyme des tubes de Nimy, Nimy-lez-Mons (Belgio),
- dagli ateliers Remy Claeys, Lichtervelde (Belgio),

il 30 ottobre 1962, conformemente all'articolo 2 del regolamento n. 17, riguardante lo statuto dell'Association sans but lucratif pour la promotion du tube d'acier soudé électriquement e il suo regolamento relativo all'uso di un marchio comune,

visto il parere del Comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti, espresso conformemente all'articolo 10 del regolamento n. 17 il 18 marzo 1970.

I

considerando che, al fine di promuovere la qualità e l'impiego dei tubi d'acciaio saldati elettricamente delle serie gas e riscaldamento e di assicurare la protezione degli utilizzatori fornendo loro la garanzia del rispetto delle norme qualitative, le quattro imprese summenzionate — che sono le sole produttrici nel Belgio e nel Lussemburgo di tubi saldati elettricamente — hanno costituito il 23 maggio 1962 l'Association sans but lucratif pour la promotion du tube d'acier soudé électriquement ; che lo statuto dell'Associazione e il regolamento da essa stabilito per l'uso di un marchio comune sono stati in parte modificati il 13 giugno 1969, specie per quanto riguarda le condizioni per l'adesione di nuovi membri;

considerando che l'Associazione fa della pubblicità collettiva a favore del tubo d'acciaio saldato elettricamente, soprattutto tramite inserzioni nelle riviste specializzate e partecipando all'edizione dei cataloghi dei rivenditori ; che non è vietato ai membri dell'Associazione di fare anche della pubblicità a titolo individuale ;

considerando che l'Associazione è proprietaria di un marchio depositato nazionalmente ed internazionalmente, che si materializza in un'etichetta incollata

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

sui tubi fabbricati dai membri dell'Associazione stessa ; che l'adesione all'Associazione e l'uso del marchio comune sono riservati ai produttori di qualsiasi paese che fabbricano tubi mediante un processo di saldatura elettrica e che osservano integralmente le norme dell'International Standard Organisation (ISO) ; che detto marchio garantisce la qualità della saldatura elettrica, l'osservanza delle norme dimensionali relative al diametro esterno e allo spessore, la resistenza alla pressione e l'effettuazione di un controllo da parte dell'Associazione ; che il consiglio d'amministrazione — composto da quattro membri eletti a maggioranza semplice dall'assemblea generale — delibera sulle domande di ammissione di nuovi aderenti e che ogni produttore che osservi le norme di qualità fissate dall'Associazione può diventare membro alle stesse condizioni degli altri e può essere escluso soltanto in caso di mancata osservanza delle norme di qualità o di concorrenza sleale ;

considerando che l'accordo è stato notificato a titolo cautelare, giacchè le parti ritengono che lo statuto e il regolamento non incorrono nel divieto dell'articolo 85, paragrafo 1 ;

considerando che il contenuto essenziale della domanda di attestazione negativa è stato pubblicato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17⁽¹⁾ ; che a seguito di tale pubblicazione un terzo ha presentato delle osservazioni di cui si è tenuto conto apportando alcune precisazioni sulla portata dell'accordo oggetto della presente decisione.

II

considerando che, dal punto di vista formale, è possibile rilasciare un'attestazione negativa, dato che la notificazione è stata presentata a titolo cautelare e che nel corso del procedimento il rappresentante dell'Associazione ha confermato esplicitamente la sua richiesta di una decisione di attestazione negativa ;

considerando che l'attestazione negativa può essere rilasciata, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 17, se la Commissione accerti che, in base agli elementi a sua conoscenza, essa non ha motivo di intervenire, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato, nei riguardi dell'accordo concluso dalle quattro imprese in questione ;

considerando che l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato dispone che sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d'imprese e tutte le

pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ;

considerando che l'accordo per la costituzione dell'Associazione e per l'adozione dello statuto è concluso fra imprese e che il regolamento relativo all'uso del marchio comune è una decisione di un'associazione di imprese ;

considerando che la pratica di una pubblicità in comune, che si limita a richiamare l'attenzione degli utilizzatori sulle caratteristiche e sulle qualità di un prodotto fabbricato da diverse imprese, non restringe la concorrenza fra i membri dell'Associazione, poichè questi sono liberi di effettuare anche una pubblicità individuale per i loro prodotti ;

considerando che l'uso del marchio comune di qualità di cui l'Associazione è proprietaria e le condizioni di adesione all'Associazione non restringono la concorrenza nel mercato comune ; che, in effetti, nella misura in cui le imprese lo ritengano utile dal punto di vista tecnico o economico, possono utilizzare liberamente il processo di saldatura elettrica ; che le norme dimensionali sono quelle dell'ISO, un'organizzazione internazionale di normalizzazione la cui attività si estende a numerosi paesi ; che ogni produttore di tubi può quindi adeguarsi alle condizioni materiali per l'ottenimento del marchio comune ; che l'accordo non vieta alle parti di fabbricare prodotti con caratteristiche diverse da quelle previste dal marchio comune ; che le imprese non aderenti all'accordo possono fare efficacemente concorrenza ai membri dell'Associazione offrendo tubi saldati con processi diversi dalla saldatura elettrica, in particolare con il processo di saldatura ossiacetilenica ; che tali terzi possono benissimo fornire tubi conformi alle norme ISO, dato che queste non impongono un determinato processo di saldatura ;

considerando inoltre che neppure le disposizioni relative all'uso del marchio comune restringono la concorrenza, poichè il consiglio d'amministrazione dell'Associazione abilita all'uso di questo marchio qualsiasi membro che osservi le norme di qualità sopra menzionate ; che anche se fanno attualmente parte dell'Associazione soltanto i produttori belgi e lussemburghesi di tubi saldati elettricamente, le disposizioni attuali dello statuto consentono a qualsiasi produttore di tubi d'acciaio che usi il processo di saldatura elettrica e che osservi le norme di qualità stabilite di aderire all'Associazione e di beneficiare così del marchio comune e della pubblicità in comune.

⁽¹⁾ GU n. C 159 del 12. 12. 1969, pag. 7.

considerando quindi che gli elementi di cui dispone la Commissione non consentono di concludere che lo statuto dell'Associazione e le disposizioni da essa adottate in materia di pubblicità in comune e d'impiego di un marchio comune possono avere per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato; che non essendo soddisfatta una delle condizioni per l'applicazione di questo articolo, l'attestazione negativa può essere rilasciata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

In base agli elementi a sua conoscenza, la Commissione non ha motivo di intervenire a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato istitutivo della Comunità economica europea, nei riguardi dell'accordo concretizzato nello statuto dell'A.S.B.L. pour la promotion du tube d'acier soudé électriquement e del suo regolamento relativo all'uso di un marchio comune.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alle quattro imprese seguenti :

- Société anonyme des usines à tubes de la Meuse, Flémalle-Haute, Belgio,
- Aciéries réunies de Burbach-Eich-Dudelange, « ARBED », Lussemburgo,
- Société anonyme des tubes de Nimy, Nimy-lez-Mons, Belgio,
- Ateliers Remy Claeys, Lichtervelde, Belgio.

nonché all'Association sans but lucratif pour la promotion du tube d'acier soudé électriquement, Bruxelles, Belgio.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1970

che modifica e completa la decisione del 22 maggio 1970 relativa ad un bando di gara per l'esportazione di 500 tonnellate di segala in possesso dell'organismo d'intervento francese

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(70/347/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo con il regolamento (CEE) n. 2463/69⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che in conformità dell'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 376/70 della Commissione, del 27 febbraio 1970, che fissa le procedure e condizioni per la messa in vendita dei cereali in possesso degli organismi di intervento⁽³⁾, modificato con il regolamento (CEE) n. 935/70⁽⁴⁾, un'asta deve riferirsi ad una quantità minima di 500 tonnellate, salvo deroga decisa secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE ;

considerando che, conformemente alla decisione della Commissione del 22 maggio 1970⁽⁵⁾, l'organismo d'intervento francese ha messo all'asta 500 tonnellate di segala ; che detta quantità non è ancora stata attribuita essendo le offerte, depositate sino ad oggi, state fatte a dei livelli troppo bassi ; che, tuttavia, una possibilità di vendita, ad un prezzo che non turbi le altre esportazioni, sembra esistere per delle partite inferiori a 500 tonnellate ; che in detto caso particolare, al fine di permettere l'esportazione di detta segala, è opportuno derogare alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 376/70 ;

considerando che, conformemente all'articolo 4 della decisione della Commissione del 22 maggio 1970, le offerte possono essere depositate, al più tardi, fino al 1° luglio 1970 ; che è opportuno, tenuto conto della situazione attuale dell'asta, di prorogare fino al 31 agosto 1970 la data limite per la presentazione delle offerte ;

considerando che i cereali che si trovano in giacenza alla fine della campagna di commercializzazione

possono essere commercializzati solo se il loro prezzo è condotto al livello del prezzo in vigore all'inizio della nuova campagna ; che per permettere, a datare dal 1° agosto 1970, l'esportazione delle quantità di segala che sono state attribuite dall'organismo d'intervento francese nel corso del mese di giugno o luglio 1970 è indispensabile diminuire il prezzo, a cui detti cereali sono stati attribuiti, di un importo uguale alla somma delle maggiorazioni mensili applicabili alla fine della campagna 1969/70 ; che detta diminuzione non è giustificata se la segala di cui trattasi ha beneficiato della indennità di compensazione di cui al regolamento (CEE) n. 1083/70 del Consiglio, del 9 giugno 1970, che fissa un'indennità di compensazione per il frumento tenero, la segala da panificazione ed il granturco in giacenza alla fine della campagna 1969/1970⁽⁶⁾ ;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La decisione della Commissione del 22 maggio 1970 è modificata e completata in conformità dei seguenti articoli.

Articolo 2

Al paragrafo 1 dell'articolo 2 viene aggiunta una frase redatta come segue :

« Essa può essere effettuata in partite di 100 tonnellate ciascuna. »

Articolo 3

All'articolo 4 le parole « 1° luglio 1970 » sono sostituite dalle parole « 31 agosto 1970 ».

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 47 del 28. 2. 1970, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU n. L 111 del 23. 5. 1970, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 122 del 5. 6. 1970, pag. 32.

⁽⁶⁾ GU n. L 127 dell'11. 6. 1970, pag. 1.

Articolo 4

Viene aggiunto un articolo 4 bis redatto come segue :

« Se la segala, che fa l'oggetto dell'asta, viene attribuita nel corso della campagna 1969/1970, l'organismo d'intervento francese rimborsa all'aggiudicatario 7,65 unità di conto alla tonnellata se :

- l'esportazione viene effettuata nel corso della campagna 1970/1971,
- la segala esportata non ha beneficiato dell'indennità di compensazione prevista dal regolamento (CEE) n. 1083/70 del Consiglio.

Il rimborso viene versato solo se l'aggiudicatario fornisce, all'organismo d'intervento francese, la prova che le condizioni di cui sopra sono state soddisfatte. »

Articolo 5

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1970

con la quale si autorizza il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi a differire l'aumento dei dazi previsti nella loro tariffa doganale verso quelli della tariffa doganale comune, per quanto concerne i tabacchi di cui alle sottovoci tariffarie 24.02 A, B, C e D

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(70/348/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 26,

viste le lettere rispettivamente del 3 giugno 1970, del 23 giugno 1970 e del 26 maggio 1970, con le quali il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi hanno chiesto l'autorizzazione a differire l'aumento dei dazi previsti dalla loro tariffa doganale per quanto concerne i tabacchi lavorati di cui alle sottovoci tariffarie 24.02 A, B, C e D,

considerando che, ai sensi delle disposizioni di cui alla decisione del Consiglio del 26 luglio 1966⁽¹⁾, dal 1° luglio 1968 gli Stati del Benelux dovrebbero applicare integralmente ai tabacchi lavorati provenienti dai paesi terzi i dazi della tariffa doganale comune ;

considerando che, tenuto conto del sistema fiscale vigente nei paesi del Benelux, l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune, anche se diminuiti dei 3/5 e poi, a partire dal 1° gennaio 1971, dei 4/5 delle riduzioni concordate al termine degli ultimi negoziati in seno al GATT, determinerebbe un notevole aggravio dell'onere fiscale globale sui tabacchi lavorati provenienti dai paesi terzi, provocando pertanto un sensibile rialzo del prezzo al consumatore ; che in tal modo le importazioni dai paesi terzi negli Stati del Benelux di tabacchi lavorati risulterebbero ostacolate ;

considerando che i succitati effetti non possono essere evitati mediante una generale riduzione delle aliquote delle imposte di fabbricazione gravanti sui prodotti in questione a motivo, in particolare, delle gravi ripercussioni che ne risulterebbero sulle entrate di bilancio ;

considerando che, di conseguenza, occorre ammettere che i paesi del Benelux devono far fronte a difficoltà particolari ; che, con tutta probabilità, tali difficoltà potrebbero essere attenuate o persino eliminate con l'armonizzazione dei sistemi fiscali interni relativi ai tabacchi lavorati ; che a tal proposito è attualmente all'esame del Consiglio una proposta di regolamento relativa alle imposte che colpiscono il consumo di tabacchi lavorati e diverse da quelle sulla cifra d'affari ; che, secondo tale proposta, l'imposta di consumo dovrebbe essere riscossa sulla base del prezzo di vendita al minuto, comprensivo del dazio doganale, sistema in vigore nei paesi del Benelux ; che, qualora detta armonizzazione avvenisse alle condizioni indicate, è probabile che il Consiglio sarebbe indotto a modificare in misura notevole i dazi previsti dalla tariffa doganale comune per i prodotti in questione ;

considerando che l'applicazione di una misura di deroga, quale l'autorizzazione prevista dall'articolo 26 del trattato, può essere concessa soltanto per un periodo limitato ; che occorre pertanto limitare al 30 giugno 1971 la durata dell'autorizzazione concessa in virtù dell'articolo 26 ;

considerando che, vista la natura delle difficoltà riscontrate dagli Stati membri in questione, occorre limitare l'applicazione della presente decisione ai prodotti importati dai paesi terzi nei suddetti Stati per esservi immessi in consumo ;

considerando che le importazioni relative ai tabacchi lavorati cui si riferisce la presente decisione come pure le importazioni effettuabili nell'ambito di altre autorizzazioni non rappresentano per il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi più del 5 % del valore delle loro importazioni dai paesi terzi nel corso dell'ultimo anno per il quale sono disponibili dati statistici ;

⁽¹⁾ GU n. 165 del 21. 9. 1966, pag. 2971/66.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

A partire dal 1º luglio 1970 e fino al 30 giugno 1971, il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati a differire l'aumento dei dazi della loro tariffa doganale verso quelli della tariffa doganale comune per i tabacchi lavorati di cui alle sottovoci tariffarie 24.02 A, B, C e D, importati da paesi terzi nei suddetti Stati membri allo scopo di esservi immessi al consumo.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1º luglio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

